

STATUTO
della
“Associazione Laziale Frantoi Oleari – Filiera Olivoleica”.

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE.

Art. 1) E' costituita con sede in Cori (LT), Piazza Umberto I, 2, Frazione Giulianello e con sede amministrativa anche in luoghi diversi, l'Associazione Sindacale denominata:

“ASSOCIAZIONE LAZIALE FRANTOI OLEARI – FILIERA OLIVOLEICA” con competenza operativa nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti.

Art. 2) All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o quote di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3) L'Associazione ha l'obbligo di evolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, C. 190, della legge 23/12/1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4) La quota o contributo associativo non potrà essere trasmesso ad altri soggetti.

Art. 5) L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un bilancio consuntivo.

SCOPI

Art. 6) L'Associazione non ha fini di lucro ed è inoltre istituzione assolutamente apolitica per estrazione e per finalità.

L'Associazione ha, nell'ambito della sua competenza territoriale, i seguenti scopi principali:

- a) la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria nel campo sindacale, tecnico, economico, fiscale ed amministrativo nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed organizzazione, nonché per promuovere lo studio e la realizzazione di ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore ed alla risoluzione dei suoi problemi di interesse generale, ivi comprese le attività di produzione e commercializzazione di energia alternativa comunque ottenuta, nonché dei prodotti e sottoprodotti della filiera olivoleica;
- b) la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi economici ed amministrativi, curando altresì l'esecuzione degli stessi;
- c) la promozione e la vigilanza di leggi, regolamenti e provvedimenti in genere riguardanti la categoria rappresentata, nonché la diffusione di informative per l'aggiornamento di ogni problematica specifica del settore;
- d) la prestazione agli associati di servizi collettivi ed individuali di assistenza inerenti all'esercizio della loro attività, nelle forme che saranno stabilite dagli organi competenti dell'Associazione, l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento, nonché le prestazioni di assistenza tecnica nelle vertenze collettive o individuali di lavoro;

- e) la collaborazione con Organismi di qualsiasi natura, interessati alla realizzazione di eventuali discipline, dirette alla tutela della produzione ed alla migliore difesa degli interessi economici degli associati ed al miglioramento tecnologico degli impianti;
- f) promuovere l'introduzione della tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti della filiera olivoleica secondo i riferimenti normativi regionali, nazionali, comunitari;
- g) creare marchi di qualità al fine di tutelare, valorizzare, promuovere l'origine e la tipicità dei prodotti della filiera olivoleica;
- h) promuovere, incentivare e commercializzare i prodotti tipici del settore e valorizzare le produzioni olivoleiche conseguite con il metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. CE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) creare, coordinare o partecipare a comitati periferici specifici di operatori del settore o ad associazioni o a società di capitali nell'ambito del settore agro-silvo-pastorale;
- l) partecipare in rappresentanza degli associati ad incontri e riunioni di loro interesse;
- m) svolgere le funzioni di organizzazione regionale ai sensi dei Decreti Lgs. 228/2001 e 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) richiedere ai sensi dei Decreti Lgs. 228/2001 e 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento agli Enti preposti.

ASSOCIATI

Art. 7) Possono aderire all'Associazione le imprese individuali e collettive, queste ultime sotto qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel settore dei frantoi oleari-filiera olivoleica.

AMMISSIONE

Art. 8) La domanda per l'ammissione all'Associazione, deve essere corredata dalla indicazione della forma dell'impresa, dalle generalità dei soci, dei legali rappresentanti, dall'indicazione della sede, del numero di iscrizione al Registro delle imprese, dal tipo di attività prevalentemente svolta e dalla detenzione di macchinari di cui dispone.

Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo. Se la domanda viene respinta è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto alla prima assemblea utile che delibera con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

OBBLIGO DEGLI ADERENTI E DURATA DELL'ADESIONE

Art. 9) L'ammissione all'Associazione comporta l'obbligo degli aderenti di osservare il presente statuto e le deliberazioni che, in base allo statuto stesso, vengono adottate dai competenti organi dell'Associazione.

L'adesione ha la durata di anni quattro e si intende tacitamente rinnovata a scadenza se non viene data disdetta dall'aderente con lettera raccomandata almeno entro il 30 marzo.

Nel caso che la disdetta venga data dopo il 30 marzo, l'adesione è prorogata di dodici mesi.

L'anno decorre da gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di ammissione.

CONTRIBUTI

Art. 10) Ogni aderente è tenuto a versare all'Associazione i contributi associativi nella misura e nella forma che saranno stabiliti, per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dall'Art. 6 del presente statuto. L'impresa ammessa all'Associazione, finché non avrà assolto il pagamento di tutte le quote di associazione deliberate dal Consiglio, non si considera ammessa all'organizzazione né potrà partecipare alle attività della stessa; per la partecipazione è rigorosamente necessario essere in regola con il pagamento dei contributi associativi determinati dal Consiglio.

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Art. 11) La qualità di associato si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione o perché vengono meno le condizioni per le quali l'adesione dell'impresa singola è stata accettata, fermo restando l'obbligo del pagamento del contributo per tutto l'anno solare in corso;
- b) per deliberazione del Consiglio adottata con voto almeno di due terzi degli intervenuti alla riunione, in conseguenza del mancato versamento del contributo sindacale o di grave inadempienza agli obblighi assunti dall'aderente a norma del precedente articolo. Contro questa deliberazione è ammesso ricorso alla prima assemblea utile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti / Revisore unico;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono non retribuite.

L'ASSEMBLEA

Art. 13) L'assemblea è costituita oltre che dal Presidente e dai Consiglieri, dalle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.

RIUNIONE, CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 14) L'assemblea si riunisce in via ordinaria, una volta l'anno, non oltre il 30 aprile ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio o ne facciano richiesta un decimo del totale degli associati.

L'Assemblea dell'Associazione è convocata a cura del Presidente, mediante lettera inviata ai singoli componenti almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza, con indicazione del giorno e del luogo della riunione, nonché con quella dell'ora fissata tanto per la prima che per la seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il termine di cui sopra potrà essere ridotto a otto giorni.

L'assemblea è validamente costituita quando i rappresentanti sono almeno i due terzi dei componenti.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o delegati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli associati presenti o delegati, escludendo dal calcolo gli astenuti.

Per la votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un terzo dei presenti in assemblea richieda che si proceda con metodo diverso.

Per le deliberazioni relative alla modificazione del presente statuto e allo scioglimento dell'Associazione prevedono i successivi articoli 24 e 26.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di questi, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il verbale è redatto da un segretario nominato da chi presiede l'assemblea ed è sottoscritto dallo stesso segretario oltre che dal Presidente dell'assemblea.

Sono attribuzioni dell'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente e delle cariche sociali;
- b) la modificazione del presente statuto;
- c) l'esame dei problemi interessanti, nell'ambito degli scopi sociali, le attività esercitate dalla categoria e l'organizzazione di questa, nonché la determinazione delle direttive per l'azione da svolgersi;
- d) provvedere a quant'altro espressamente determinato dal presente statuto;
- e) approva il bilancio consuntivo;
- f) ciascun associato può farsi rappresentare nelle assemblee da altro associato o membro del Consiglio munito di formale delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15) Il Consiglio è composto, oltre che dal Presidente dell'Associazione, da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a sei tutti eletti dall'Assemblea fra le persone ritenute più capaci a dirigere l'azione dell'Associazione.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Art 16) Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e, in via straordinaria, sempre se lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con preavviso non minore di cinque giorni. I membri del Consiglio che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica e sono sostituiti con altri membri cooptati dal Consiglio, i quali dureranno in carica fino alla convocazione della successiva assemblea.

Art 17) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente o subordinatamente da un membro del Consiglio da questo designato.

Alle riunioni possono partecipare il revisore dei conti o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti senza diritto di voto.

Le riunioni in prima convocazione, sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta non tenendosi calcolo degli astenuti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Della riunione è redatto verbale, firmato da chi presiede la riunione.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 18) Spetta al Consiglio:

- a) eleggere il Vice Presidente dell'Associazione scegliendolo tra i suoi membri;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) deliberare su tutte le questioni che interessano l'attività della categoria seguendo le direttive stabilite dall'Assemblea;
- d) coadiuvare gli aderenti nel lavoro al fine di dare indirizzo organico all'azione comune;
- e) prendere o fare proprie le iniziative per lo studio o la soluzione dei problemi inerenti la tutela della categoria nell'ambito territoriale;
- f) provvedere a quei servizi ritenuti utili nel campo associativo, legale, tecnico, economico, amministrativo, finanziario e della previdenza, nonché ad assicurare la diffusione di quelle pubblicazioni utili agli stessi fini;
- g) nominare in caso di urgenza le rappresentanze dell'associazione presso Enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organi in genere;
- h) mantenere i necessari collegamenti con altre associazioni sindacali competenti secondo la natura delle trattazioni;
- i) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che possono essere necessari o utili, quali fidi bancari, procure, deleghe, ecc...

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più Consiglieri.

PRESIDENTE

Art. 19) Il Presidente dell'Associazione e il Vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento del lavoro dell'Associazione e vigila sull'andamento degli uffici: assume e licenzia il personale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio al quale però deve riferire nella prima sua adunanza.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente ed a taluni dei componenti del Consiglio congiuntamente o singolarmente, alcune delle mansioni a lui attribuite dal presente statuto. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, viene sostituito dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20) L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti, o un Collegio dei Revisori dei Conti, quest'ultimo formato da tre membri effettivi e due supplenti; la durata della carica è di cinque anni con possibilità di avere ulteriori nomine. In caso di nomina di un Collegio, il Presidente sarà nominato dall'Assemblea fra i Revisori effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione e redige la relazione sul conto consuntivo al Consiglio. I

Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio senza diritto al voto.

TESORIERE

Art.21) Il Tesoriere, nominato fra i membri del Consiglio, provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e alle disposizioni del Presidente. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento, prepara la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio.

Le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento sono disimpegnate dal Presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22) Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri è eletto dall'Assemblea che indica anche il Presidente, dura in carica cinque anni ed ha per scopo la sorveglianza morale dell'Associazione e degli associati.

Il Collegio è competente a decidere in ordine a tutti i ricorsi e reclami che venissero proposti dagli associati in ordine alla conduzione morale dell'Associazione stessa.

BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 23) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo, il Consiglio predispone il bilancio consuntivo che, unitamente alla relazione del Revisore unico o del Collegio dei Revisori, dovrà essere presentato per l'approvazione all'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno.

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Art. 24) Le modificazioni statutarie da apportarsi al presente statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi del totale degli associati presenti o delegati.

COSTITUZIONE DI COMITATI TECNICI

Art. 25) L'Associazione può costituire comitati tecnici, formati da membri qualificati esperti nelle materie prese in esame.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26) Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea con voto di almeno due terzi del totale degli associati presenti o delegati, in caso di scioglimento vengono nominati uno o più liquidatori.

L'Assemblea detta le norme circa la devoluzione dell'attività nette patrimoniali della Associazione.

Art. 27) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le leggi in vigore.